

Codice A1703B

D.D. 4 marzo 2024, n. 160

Popillia japonica. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate.



ATTO DD 160/A1703B/2024

DEL 04/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: *Popillia japonica*. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

l'allegato II, parte B, Reg. (UE) 2019/2072 che annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Rutelidae);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

la l.r. del 22 gennaio 2019, n.1 e ss.mm.ii. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Preso atto che la Determinazione Dirigenziale n. 338 del 9 marzo 2018 aveva definito le misure di prevenzione per le aziende vivaistiche.

Dato atto che il quadro normativo fitosanitario di riferimento è stato aggiornato negli ultimi anni.

All’interno dell’area delimitata sono presenti aziende registrate ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 19/2021, produttrici di piante in vaso, con pane di terra, quindi con potenziale rischio di diffusione degli adulti e degli stadi larvali dell’insetto che si sviluppano a spese degli apparati radicali. Inoltre sono presenti aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle.

Risulta necessario al fine di prevenire la diffusione del coleottero dalle zone infestate a zone attualmente indenni:

1. aggiornare le misure e le condizioni (allegato 1) per la coltivazione e la movimentazione di piante in vaso, con pane di terra, tappeti erbosi in zolle, per le aziende ricadenti nelle aree delimitate per *Popillia japonica*;
2. definire le modalità e i tempi (allegato 1) per l’esecuzione dei carotaggi per accertare l’eventuale presenza degli stadi larvali dell’insetto nel terreno di coltivazione;
3. definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in atto da parte delle aziende (allegato 2), lo schema di registrazione degli interventi (allegato 3) e lo schema per la registrazione degli acquirenti con destinazione del materiale vegetale al di fuori dall’area delimitata (allegato 4).

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462”.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e s.m.i.;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di prendere atto, per quanto citato in premessa, della necessità di aggiornare le misure e le condizioni per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle, ricadenti nelle aree delimitate per *Popillia japonica* (allegato 1);
2. di stabilire che tali misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno;
3. di stabilire le modalità e i tempi (allegato 1) per l'esecuzione dei carotaggi per accertare l'eventuale presenza degli stadi giovanili dell'insetto nel terreno di coltivazione;
4. di definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in essere da parte delle aziende produttrici (allegato 2), lo schema di registrazione degli interventi (allegato 3), lo schema per la registrazione degli acquirenti con destinazione del materiale vegetale al di fuori dall'area delimitata (allegato 4);
5. di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente atto è applicato nei comuni attualmente ricadenti nelle aree delimitate e resta applicabile anche nei nuovi comuni che ricadranno in area delimitata per *Popillia japonica* a seguito di successivi atti di aggiornamento dell'area delimitata approvati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
7. di abrogare la Determinazione Dirigenziale n. 338 del 9 marzo 2018

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati on line nella sezione dedicata al "Coleottero scarabeide del Giappone (*Popillia japonica* Newman)" <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Requisiti per la movimentazione di piante da impianto originarie da zone delimitate per *Popillia japonica*

Le trappole a feromoni per la cattura degli adulti di *Popillia japonica* NON devono essere utilizzate in vivaio né in prossimità dei tappeti erbosi in quanto possono attirare anche adulti provenienti dall'esterno.

Tipologia materiale	Rischio/Misura
Piante movimentate a radice nuda	Nessuno
Piante coltivate sotto protezione fisica totale (es. serre chiuse o tunnel protetti con rete)	Nessuno / tenere le serre chiuse durante il periodo di volo
Piante coltivate in vaso all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> - substrato di coltivazione costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo; - superficie dei vasi protetta, da metà maggio a fine ottobre, con materiale pacciamante che impedisca l'ovideposizione dell'insetto: <ul style="list-style-type: none"> <u>tecnicamente più idoneo</u>: ghiaia grossa, lapillo grosso, dischi in cocco e in fibra, juta, telo pacciamante; <u>tecnicamente meno idoneo</u>: lolla di riso, vermiculite, perlite, argilla e corteccia, lapillo fine; - i vasi devono essere isolati dal terreno sottostante; - in caso di presenza di adulti le piante prima della movimentazione fuori dall'area delimitata sono trattate sulla chioma con insetticidi abbattenti non oltre 7 gg prima della movimentazione; al fine di evitare un reingresso dell'insetto sulle piante da commercializzare, il trattamento andrebbe eseguito anche sulle piante presenti nella fascia perimetrale di almeno 10 m di larghezza attorno al lotto, qualora tale area sia di pertinenza aziendale.

Per la produzione in pieno campo è fondamentale una programmazione già all'impianto. La superficie a vivaio in pieno campo dell'azienda deve essere gestita in modo che siano individuati i campi, anno per anno, con presenza di piante destinate alla vendita. In tali campi l'applicazione delle misure deve essere rigorosa a partire dalla stagione precedente la vendita.

Piante coltivate in pieno campo e destinate alla vendita con pane di terra	<ol style="list-style-type: none"> 1. la superficie del terreno sulla fila di impianto è protetta da metà maggio a fine ottobre con materiale pacciamante, per una larghezza pari ad una volta e mezza quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto; 2. tutta la superficie dell'interfila è pacciamata oppure è diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione (da giugno a fine settembre); per la pacciamatura può essere utilizzata anche rete anti-insetto con maglia di larghezza inferiore a 3 mm; <p>oppure</p> la superficie del terreno sotto le piante è lavorata meccanicamente almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovideposizione (da giugno a fine
---	---

	<p>settembre) dell'insetto e tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione;</p> <p>oppure</p> <p>nel caso di specie a radicazione superficiale è possibile rincalzare la superficie del terreno attorno alle piante per un diametro pari a una volta e mezza quella del pane di terra con almeno 15 cm di terreno prima dell'inizio del volo degli adulti, procedendo con l'eliminazione di pari spessore di terreno prima della zollatura delle piante; tutta la superficie è diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. asportazione dei primi 20 cm di suolo prima della zollatura delle piante per eliminare eventuali uova e larve di <i>Popillia japonica</i> Newman; 4. un carotaggio ufficiale, eseguito alla fine del periodo di ovideposizione, che evidenzi l'assenza di <i>Popillia japonica</i>; 5. nei casi indicati all'azienda dal Settore Fitosanitario durante l'ispezione, prima della commercializzazione per quantitativi di piante superiori alle 50 unità, deve essere inviata una mail al Settore Fitosanitario con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi precedenti alla vendita delle piante, indicando il numero di piante che si intende commercializzare. La notifica deve avvenire mediante comunicazione scritta alla casella di posta elettronica: piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it, entomologia@regione.piemonte.it; 6. potrà essere richiesta all'azienda la comunicazione di movimentazione anche per un numero inferiore alle 50 piante.
--	---

Le piante, una volta controllate, se l'esito è favorevole, possono essere commercializzate in più lotti e movimentate verso più destinatari purché vengano mantenute in condizioni adeguate per impedirne l'infestazione da parte di *Popillia japonica*.

Tappeti erbosi	<p>Per la movimentazione di tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata verso aree esterne indenni, devono essere applicate le misure sotto riportate, a partire dal 15 maggio di ogni anno.</p> <p><u>Devono essere eseguite</u> almeno due ispezioni in autocontrollo, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti con le modalità riportate nella Tabella 1;</p> <p><u>Deve essere comunicata preventivamente</u> la movimentazione delle zolle erbose al di fuori dell'area delimitata al Servizio fitosanitario regionale almeno 48 ore prima tramite mail all'indirizzo piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it, entomologia@regione.piemonte.it;</p>
----------------	---

Per tutte le tipologie di produzione, l'azienda deve:

- effettuare almeno due ispezioni in autocontrollo durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto) all'interno del perimetro aziendale e sulle piante spontanee nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 metri, registrando i controlli sulla check list (**allegato 2**);
- registrare i trattamenti effettuati sul quaderno di campagna o sul registro dei trattamenti;
- conservare le fatture di acquisto dei prodotti da esibire in sede di controllo da parte del Settore Fitosanitario;
- effettuare immediatamente prima della movimentazione delle piante oppure a conclusione del periodo di volo degli adulti, dei carotaggi per accertare l'assenza di uova e di larve di *Popillia japonica* Newman nel substrato di coltivazione con le modalità riportate nella **tabella 1**.

I carotaggi non sono necessari nel caso di piante pacciamate o coltivate sotto protezione fisica totale.

Il Settore Fitosanitario, in base alla valutazione del rischio, effettua una ispezione ufficiale annuale.

Campionamenti da eseguire per la movimentazione delle piante

**Modalità di esecuzione dei carotaggi
per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*:**

- controllo terreno produzione in pieno campo
- controllo terreno nei vasi
- controllo tappeti erbosi

Solo in zona infestata e solo nel periodo dall'autunno a fine aprile

I carotaggi non sono necessari nel caso di piante pacciamate o coltivate sotto protezione fisica totale.

Superficie ha ¹	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

¹ la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

Misure per la movimentazione di tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata durante il periodo di volo di *Popillia japonica*

Premessa

Le aziende vivaistiche con campi di produzione all'interno dell'area delimitata per *Popillia japonica* possono movimentare rotoli di tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata solo nel caso di rispetto delle procedure A o B di seguito riportate.

PROCEDURA A

Pre-requisito:

- Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al SFR
- Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante l'impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana* oppure *Heterorhabditis bacteriophora*).
- Il trattamento con il fungo (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana*) dovrà essere eseguito prima della semina del tappeto erboso garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm.
- Il trattamento con *Heterorhabditis bacteriophora* viene eseguito durante il periodo di volo a partire da giugno al fine di colpire le larve giovani.

Misure fitosanitarie specifiche:

- Lavaggio della zolla prima della movimentazione al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione.

PROCEDURA B

Pre-requisito:

- Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al SFR
- Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante l'impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana* oppure *Heterorhabditis bacteriophora*).
- Il trattamento con il fungo (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana*) dovrà essere eseguito prima della semina del tappeto erboso garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm.
- Il trattamento con *Heterorhabditis bacteriophora* viene eseguito durante il periodo di volo a partire da giugno al fine di colpire le larve giovani.

Misure fitosanitarie specifiche:

- Obbligo di trattamenti su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante impiego di prodotti adulticidi con effetto abbattenti per contatto/ingestione. Il SFR comunica alle aziende l'inizio del periodo di volo, l'andamento dello stesso e la fine del periodo di volo.

I. frequenza dei trattamenti settimanale nei periodi di bassa intensità di volo dell'insetto

II. frequenza dei trattamenti ogni tre giorni nel periodo di massima intensità di volo.

- Obbligo di almeno 2 trattamenti mirati per la lotta alle larve su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area "delimitata". I trattamenti devono essere eseguiti a fine giugno e a fine luglio mediante applicazione di insetticida idoneo per l'impiego al terreno.
- Per maggiori garanzie d'efficacia e prevenzione il trattamento insetticida dovrà essere eseguito previa bucatatura del terreno (es. Vertidrain) alla profondità di almeno 3-4 cm in modo da facilitare il collocamento dell'insetticida al di sotto dello strato di terreno (5-10 mm circa) che verrà raccolto con la zollatura.
- Ai trattamenti insetticidi dovranno far seguito immediate irrigazioni in modo da accelerare la veicolazione del prodotto e consentire una migliore uniformità di distribuzione nello strato di terreno interessato dalla raccolta della zolla e da quello immediatamente sottostante.

TRACCIABILITÀ E COMUNICAZIONI

1. Tutte le azioni sopra descritte dovranno essere registrate;
2. La vendita delle zolle di tappeto erboso al di fuori dell'area delimitata, andrà notificata al servizio fitosanitario mediante comunicazione via mail con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi;
3. Ogni singola comunicazione di vendita di rotoli di tappeto erboso, durante il periodo di volo, deve essere autorizzata di volta in volta da parte del servizio fitosanitario;
4. Prima della vendita il servizio fitosanitario effettuerà una visita ispettiva volta ad escludere la presenza di uova e di larve mediante il campionamento di porzioni di tappeto erboso.
5. Non verranno prese in considerazione comunicazioni per la raccolta di lotti inferiori a 500 mq di superficie. Tale lotto può poi essere diviso in sotto-lotti e movimentato verso più destinatari. In tal caso le varie aliquote devono essere conservate sotto protezione fisica totale al fine di evitare possibili reinfestazioni;
6. Per protezione fisica totale può intendersi, oltre al ricovero dei rotoli in una struttura chiusa, la posa in campo sul tappeto erboso di una rete anti insetto di maglia adeguata per impedire l'accesso e l'ovideposizione di *Popillia japonica*;
7. Nel caso in cui la protezione fisica totale è realizzata con il posizionamento della rete anti insetto e vengono tagliati sotto-lotti, la rimozione della rete riguarda esclusivamente la superficie interessata dal sotto lotto.

AUTORIZZAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE

L'autorizzazione alla movimentazione avverrà da parte del SFR a seguito della verifica della corretta applicazione della procedura A o B e al risultato negativo della visita ispettiva di cui al precedente punto 4.

